




GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE























GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

(gennaio 2023)

1.	INTRODUZIONE	2
2.	GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE	
	Cosa sono e come si applicano	4
	Gli indicatori elementari	4
	Contenuti delle note metodologiche	
	Le cause di esclusione degli ISA	6
3.	I VANTAGGI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI "AFFIDABILI"	7
	Il punteggio conseguito e le agevolazioni	8
	Come migliorare l'affidabilità	
	Le sanzioni e i controlli	
4.	IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI	11
	Quando e come si presenta	11
	Le regole generali di compilazione	11
	I dati "precalcolati"	
	L'asseverazione dei dati	
5.	IL SOFTWARE APPLICATIVO "II Tuo ISA"	14
٥.	L'esito	
	L'importazione dei dati da "RedditiOnLine"	
		1
6	PER SAPERNE DI PIÙ	15



1. INTRODUZIONE

Gli *Indici Sintetici di Affidabilità fiscale* (ISA) rappresentano uno strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale.

Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, a partire dal periodo d'imposta 2018 gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.

In sostanza, rappresentano la sintesi di una serie di indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali dichiarati dai contribuenti in più periodi d'imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.

Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano "affidabili" sono previsti significativi benefici premiali.

A seconda del valore raggiunto, per esempio, possono essere esclusi da alcuni tipi di controlli o beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate o essere esonerati dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta.

L'istituzione degli Isa si inserisce tra la serie di iniziative che l'Agenzia ha avviato da qualche anno con l'obiettivo di favorire una sempre più proficua collaborazione tra Fisco e contribuenti e promuovere, utilizzando anche efficaci forme di assistenza, l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari (tax compliance).



2. GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE



L'introduzione degli ISA risponde all'esigenza di:

- favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti
- rafforzare la collaborazione contribuenti e Amministrazione finanziaria.

La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli ISA tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:

- indicatori elementari di affidabilità
- indicatori elementari di anomalia.

La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio ISA e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell'indice maggiore sarà l'affidabilità fiscale. A determinati livelli di affidabilità fiscale vengono riconosciuti specifici vantaggi.

Per garantire collaborazione e trasparenza, il decreto legge n. 50/2017 ha previsto anche l'istituzione di una "Commissione di Esperti", alla quale è richiesto un parere sulla capacità degli ISA di rappresentare le realtà cui si riferiscono.

Gli esperti sono nominati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto anche delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.

IDENTIKIT DEGLI ISA					
VALUTAZIONE DELLA "STORIA" DEL CONTRIBUENTE	la metodologia si basa su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta				
ANALISI COMPLESSIVA	rappresentano la sintesi di indicatori elementari che verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili				
FINALITÀ	forniscono un giudizio più coerente con il comportamento fiscale del/della contribuente nel suo complesso, così da attribuirgli un punteggio di affidabilità				



Cosa sono e come si applicano

Gli ISA sono particolari strumenti che forniscono al contribuente una valutazione complessiva sulla propria affidabilità fiscale, graduata su una scala di valori da 1 a 10, che è il risultato dell'applicazione di singoli indicatori.

Più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità maggiori sono i benefici premiali per gli interessati.

Per l'attribuzione del punteggio ISA, il contribuente deve comunicare all'Agenzia delle entrate, attraverso gli appositi modelli, i propri dati economici, contabili e strutturali rilevanti (vedi capitolo 4).



ATTENZIONE

Per la compilazione e l'invio dei dati, contribuenti e intermediari possono utilizzare il software "Il tuo Isa", scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia nella sezione dedicata.

I MODELLI DI BUSINESS

Gli ISA sono stati costruiti facendo riferimento a specifici *Modelli di Business* (MoB), cioè gruppi omogenei di imprese con caratteristiche simili, ai quali il contribuente viene assegnato sulla base di quanto indicato nel modello dichiarativo.

Le probabilità di appartenenza ai MoB rappresentano variabili rilevanti sia per le stime econometriche di alcuni indicatori elementari di affidabilità, sia per la determinazione delle soglie di riferimento di alcuni indicatori elementari.

I *Modelli di Business* rappresentano la struttura della "catena del valore" alla base del processo di produzione del bene o del servizio e sono espressione delle differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative di impresa (produzione, logistica, commerciale).

Gli indicatori elementari

L'ISA è la media semplice di due tipi di **indicatori elementari**:

- gli "indicatori elementari di affidabilità", che valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale e possono assumere un valore compreso tra 1 e 10
- gli "indicatori elementari di anomalia", che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.



Questi indicatori, che contribuiscono alla determinazione della media dell'indice sintetico solo in presenza dell'anomalia, si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:

 indicatori elementari che, in presenza dell'anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5. Essi si riferiscono, in particolare, alle fattispecie in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità.

Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell'anomalia, il punteggio 5 la gravità più lieve.

Tra gli indicatori elementari di tale tipo rientrano, ad esempio, quelli relativi all' incidenza degli accantonamenti, all'incidenza degli oneri finanziari netti e all'analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti.

2. **indicatori elementari che, in presenza dell'anomalia, assumono un punteggio pari a 1**. Si tratta di fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità.

Rientrano in queste anomalie, per esempio, quelle relative all" Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili" e al "Margine operativo lordo negativo", quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l"Incidenza degli ammortamenti", l"Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria" e la "Copertura delle spese per dipendente".

Contenuti delle note metodologiche

Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA sono individuati nelle *Note tecniche e metodologiche*.

Le *Note Tecniche e Metodologiche*, allegate ai decreti ministeriali, di approvazione degli ISA, contengono:

- gli elementi rilevanti ai fini dell'analisi dei *Modelli di Business* (MoB)
- le tabelle dei coefficienti, la lista delle variabili, nonché le matrici per l'applicazione degli ISA
- gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del coefficiente individuale, che partecipa alla stima dei ricavi, dei compensi e del valore aggiunto
- gli elementi rilevanti ai fini delle analisi territoriali che consentono attraverso, specifici indicatori territoriali utilizzati, di tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica
- gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli ISA
- le modalità di arrotondamento dei valori numerici utilizzate nel calcolo degli ISA
- le variabili precalcolate che devono essere rese disponibili dall'Agenzia delle entrate ai fini dell'applicazione degli ISA.

Tutta la documentazione inerente gli ISA è consultabile nella <u>sezione</u> dedicata del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.



Le cause di esclusione degli ISA

Gli ISA non si applicano in caso ricorrano particolari fattispecie, denominate cause di esclusione. Per la verifica delle cause di esclusione in vigore nei periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli ISA è possibile consultare le Istruzioni - parte generale - presenti nella sezione dedicata alla modulistica ISA.

Alcune cause di esclusione, di tipo generale, sono definite già all'interno della norma che ha istituito e disciplinato gli ISA, altre, più specifiche, sono individuate anno per anno nei diversi decreti ministeriali di approvazione degli ISA stessi ovvero in norme particolari.

In linea di massima l'esclusione dalla applicazione degli ISA comporta anche l'esclusione dalla presentazione del relativo modello in fase di dichiarazione annuale dei redditi; esistono, tuttavia, dei casi in cui anche i contribuenti esclusi dalla applicazione degli ISA sono tenuti alla presentazione del modello.

Per esempio, sono esclusi con decreto ministeriale:

- i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972
- i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

In entrambi i casi i contribuenti sono comunque tenuti a presentare il modello ISA.

Causa di esclusione*	Presentazione modello ISA
Inizio attività	NO
Cessazione attività	NO
Ammontare ricavi / compensi superiori a € 5.164.569	NO
Periodo di non normale svolgimento dell'attività	NO

^{*} Si tratta delle sole cause di esclusione previste dall'articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017

I contribuenti forfetari non sono tenuti all'applicazione degli ISA.



3. I VANTAGGI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI "AFFIDABILI"

Ai contribuenti considerati più "virtuosi", sulla base del punteggio ISA, sono riconosciuti una serie di particolari vantaggi.

In particolare, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate ogni anno sono definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, anche con riferimento alle annualità pregresse.

I criteri di accesso ai benefici premiali definiti dal periodo d'imposta 2019 sono ispirati alla duplice esigenza:

- di definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale nel periodo di imposta di applicazione degli ISA;
- di premiare, in modo coerente con la filosofia degli ISA, le situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (osservando i punteggi ISA ottenuti nel periodo di imposta di applicazione e nel periodo d'imposta precedente).





Il punteggio conseguito e le agevolazioni

BENEFICI PREMIALI	PUNTEGGIO periodo d'imposta di applicazione	MEDIA PUNTEGGI periodo d'imposta di applicazione e periodo d'imposta precedente	
esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap	8	8,5	
esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui			
esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994)	9	9	
esclusione degli accertamenti «analitico- induttivi» di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972	8,5	9	
anticipazione di un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972	8		
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del Dpr n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato	9	9	
esclusione dalla prestazione della garanzia di cui al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 546/1992	negli ultimi tre p	pio ISA 9 periodi d'imposta uello del ricorso	



Come migliorare l'affidabilità

Per accedere ai vantaggi fiscali, chi esercita attività di impresa o di lavoro autonomo ha la possibilità di migliorare il punteggio di affidabilità.

È possibile farlo, per esempio, correggendo eventuali errori commessi in fase di compilazione che possono aver condizionato negativamente il punteggio di uno o più indicatori elementari, oppure indicando in dichiarazione ulteriori componenti positivi che non risultano dalle scritture contabili e che sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva.

Per quanto riguarda l'Iva, in particolare, al maggior volume d'affari dichiarato si applica l'aliquota media risultante dal seguente rapporto:

Iva su operazioni imponibili

+

Iva sulle operazioni di intrattenimento

.

Iva sulle cessioni dei beni ammortizzabili + Iva sui passaggi interni + Iva detraibile forfettariamente

Volume d'affari

+

altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione

Il contribuente può comunque applicare l'aliquota propria delle attività esercitate, fornendo "prova contraria", già in fase di dichiarazione dei dati rilevanti ai fini ISA.

Pensiamo, per esempio, al caso di un operatore sanitario che dimostri che tutti o parte dei ricavi non contabilizzati derivino da operazioni esenti ai fini dell'Iva.

La dichiarazione di questi ulteriori componenti positivi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

È possibile, inoltre, effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.



Le sanzioni e i controlli

È prevista una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997) nei seguenti casi:

- omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli ISA
- comunicazione inesatta o incompleta degli stessi dati.

Prima di contestare la violazione, tuttavia, l'Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Gli Uffici dell'Agenzia devono, in ogni caso, tenere conto del comportamento del contribuente per la graduazione della misura della sanzione. Inoltre, nei casi di omissione della comunicazione, possono accertare, previo contraddittorio, le imposte sui redditi, l'Iva e l'Irap mediante una ricostruzione di tipo induttivo "puro".



4. IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

La modulistica ISA, con riferimento a ciascun periodo di applicazione degli Indici sintetici di affidabilità, viene approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e resa disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate nella sezione relativa agli ISA.



Quando e come si presenta

Il Modello costituisce parte integrante del modello "Redditi" e deve essere presentato dai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Essi devono barrare la casella "ISA" presente sulla prima pagina del modello "Redditi" e inviarlo, in via telematica, insieme a quest'ultimo.

Le regole generali di compilazione

Nel frontespizio del modello di compilazione deve essere indicato, anzitutto, il codice di attività. Per individuarlo, bisogna far riferimento al codice inerente l'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi o dei compensi tra quelle per le quali è stato approvato l'ISA da applicare.

La tabella di classificazione delle attività economiche (ATECO 2007), nella versione aggiornata, è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile. Occorre, inoltre, tener conto di alcune precise indicazioni, come riportato nelle stesse istruzioni di compilazione.



Per esempio:

- le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati, che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta
- se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'ISA applicabile, i dati contabili
 contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali vanno comunicati
 senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di
 disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture
 contabili.
 - Al contrario, i dati contabili da indicare nel quadro F o H sono forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'ISA applicabile)
- nel "quadro F Dati contabili (IMPRESA)" va indicato il reddito (o la perdita)
 d'impresa risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e
 negative, indicate nei righi dello stesso quadro e rilevanti ai fini fiscali. Questo
 importo deve necessariamente coincidere con il reddito d'impresa lordo (o la
 perdita) indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello "Redditi".

I dati "precalcolati"

Oltre a quelli trasmessi attraverso le dichiarazioni fiscali, per l'applicazione degli ISA i contribuenti interessati devono utilizzare ulteriori dati che la stessa Agenzia delle entrate rende disponibili e che sono stati individuati nella Nota tecnica e metodologica delle variabili precalcolate, allegata ai decreti di approvazione e di modifiche agli ISA in applicazione nei relativi periodi d'imposta.

Tali ulteriori dati, denominati "precalcolate ISA", sono forniti per "posizione ISA" e, una volta acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario, sono utilizzati per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità, mediante un programma informatico realizzato dall'Agenzia delle entrate e disponibile sul suo sito.

La posizione Isa è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi: codice fiscale, codice Isa, tipologia di reddito.

L'ACQUISIZIONE DEI DATI

È possibile acquisire questi dati:

- in modo "puntuale" per un singolo contribuente, attraverso la consultazione del "Cassetto fiscale", all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o Fisconline
- "massivamente" per più contribuenti, con diverse modalità per intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente e intermediari non provvisti di delega.



Intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

Per acquisire "massivamente" gli ulteriori dati, i soggetti incaricati della trasmissione telematica devono trasmettere all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per i quali richiedono i dati e dai quali hanno avuto delega per consultare il cassetto fiscale.

Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche utilizzando il software di controllo reso disponibile sempre dall'Agenzia delle entrate.

L'attivazione della fornitura massiva dei dati è subordinata alla positiva verifica che la delega sia attiva alla data di invio della richiesta. Il contribuente può visualizzare, consultando il proprio cassetto fiscale, l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili gli ulteriori dati.

Intermediari senza delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

I soggetti incaricati della trasmissione telematica che non hanno delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, per l'acquisizione massiva degli ulteriori dati devono prima ottenere le deleghe insieme a una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico.

Per le acquisizioni in formato elettronico la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate sulla base di quanto prevede l'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

L'asseverazione dei dati

I Caf imprese e i professionisti abilitati, su richiesta dei contribuenti, possono rilasciare l'asseverazione dei dati.

Essa consiste nel verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli Isa corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altri documenti.

Per esempio, va verificato che il costo del venduto e i dati sui beni strumentali e sulle altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata per i dati che implicano valutazioni che non possono essere rilevate dalla documentazione.



5. IL SOFTWARE APPLICATIVO "II Tuo ISA"

Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, effettuabile tramite il software "Il Tuo ISA", è operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d'imposta di applicazione e dei "dati precalcolati", forniti dall'Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all'intermediario.

L'esito

Nella sezione "Indice sintetico di affidabilità" del software "Il Tuo ISA", vengono visualizzati gli esiti del calcolo del punteggio di affidabilità.

L'importazione dei dati da "RedditiOnLine"

Il software "Il tuo ISA" propone, a partire dal p.i. 2020, nell'ottica di riduzione degli adempimenti in materia di ISA, la funzionalità di importazione dei dati contabili dal modello REDDITI. Tale modalità di precompilazione permette ai contribuenti che utilizzano il software "Il tuo ISA" di importare i dati contabili comuni ai modelli REDDITI e ISA che sono stati dichiarati nei quadri RE, RF e RG dei modelli REDDITI tramite il software dichiarativo "RedditiOnLine".

In particolare, dopo aver compilato i citati quadri del modello REDDITI, è possibile effettuare, attraverso pochi semplici passaggi, l'esportazione dei dati da "RedditiOnLine" e l'importazione dei medesimi all'interno de "Il tuo ISA". L'operazione di importazione avviene selezionando il pulsante "Importa Dati Contabili REDDITI" presente nella parte bassa di ciascun quadro di compilazione.



6. PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate è presente una <u>sezione relativa agli ISA</u>, dove è pubblicata la relativa documentazione.

In particolare, in questa sezione, sono disponibili:

• I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Nella sottosezione "<u>Normativa, prassi e giurisprudenza</u>", suddivisi per anno di riferimento, sono presenti i principali riferimenti normativi e di prassi relativi agli ISA.

LA DOCUMENTAZIONE INERENTE I SINGOLI ISA

Nella sottosezione "Incontri con le Organizzazioni di categoria", per ogni ISA, è pubblicata la documentazione utilizzata nel corso delle riunioni di presentazione dell'ISA alle Associazioni di categoria interessate. Si tratta, in particolare, della bozza di nota tecnica e metodologica, della presentazione dell'ISA, del conto economico riclassificato e di un documento di confronto tra la nuova evoluzione dell'ISA e la precedente.

I MODELLI DICHIARATIVI E RELATIVE ISTRUZIONI

Nelle sottosezioni relative alla <u>Modulistica ISA</u> è presente la modulistica ISA relativa al periodo d'imposta in corso di applicazione. La modulistica relativa ai periodi d'imposta precedenti è reperibile all'interno dell'Archivio ISA".

STATISTICHE DEI DATI RELATIVI AGLI ISA

Nella sottosezione "<u>Statistiche Isa</u>" sono presenti due link che consentono di accedere alla consultazione di statistiche elaborate sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti tramite l'invio dei modelli dichiarativi ISA.

Il primo (<u>Statistiche Isa</u>) consente l'accesso a dati e informazioni di tipo statistico visualizzabili a livello nazionale, di macrosettore e di singolo ISA. I dati ivi presenti vengono aggiornati periodicamente. Il secondo (<u>Statistiche Isa – Dipartimento delle Finanze</u>) consente l'accesso a ulteriori dati e informazioni, sempre di tipo statistico, pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal <u>CERDEF</u> (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze

